

## Sono consentiti scioperi di avvertimento!

**“Scioperi di avvertimento sindacali dopo la scadenza dell’obbligo di pace sono consentiti anche durante trattative collettive”**

(BAG – Tribunale federale del lavoro, 12.09.1984).

**“Le parti sociali stesse decidono quando le trattative sono esaurite”**

(BAG, 21.06.1988).

- Lo sciopero è un **diritto fondamentale** per l’affermazione delle nostre richieste (art. 9 comma 3 della Costituzione tedesca).
- La partecipazione ad uno sciopero legittimo non rappresenta **alcuna violazione del contratto di lavoro**. Sono vietate misure regolamentari da parte del datore di lavoro in caso di partecipazione ad uno sciopero! Il datore di lavoro soggetto a sciopero non può **ammonire né addirittura licenziare lavoratori/lavoratrici che scioperano!** Alla fine dello sciopero sussiste il diritto alla continuazione dell’occupazione.
- Durante lo sciopero il rapporto di lavoro resta sospeso. Lavoratori/lavoratrici non sono tenuti ad offrire alcuna prestazione di lavoro in tale periodo di tempo e **non sono soggetti al diritto di impartire direttive del datore di lavoro**. Il diritto al compenso di lavoro non sussiste per il periodo di sciopero. I membri del sindacato ricevono un sussidio di sciopero.
- **L’ordine di prestare ore di lavoro straordinario** a seguito di partecipazione a sciopero è illegale e priva di efficacia.
- L’obbligo di **recupero** delle ore di lavoro perse durante lo sciopero non sussiste.
- Nelle lotte per il lavoro, il datore di lavoro non può organizzare unilateralmente cosiddetti **“Lavori di servizio d’urgenza”** ed obbligare singole lavoratrici e lavoratori a svolgerli (BAG, 30.03.1982–1 AZR 265/80 e LAG (Tribunale regionale del lavoro) Hannover, 01.02.1980–2 Sa 110/79 e 22.10.1985–8 Sa 32/85). Il regolamento delle modalità di un servizio di emergenza dovuto a lotta del lavoro è – almeno all’inizio – compito comune del lavoratore e del sindacato che gestisce lo sciopero (BAG, 31.01.1995–1 AZR 142/94). Dichiarazioni di assoggettamento preconfezionate non hanno alcuna validità. Lavori urgenti possono essere pretesi solo per il mantenimento della sostanza della proprietà, **ma non per preservare l’attività commerciale** (BAG, 30.03.1982–1 AZR 265/80).
- **Il rifiuto di lavoro durante lo sciopero diretto non rappresenta un rifiuto non autorizzato di lavoro** (BAG, 25.07.1957).
- Per garantire uno svolgimento regolare e senza difficoltà dello sciopero, le colleghe e i colleghi devono attenersi alle **istruzioni della direzione dello sciopero**.
- La direzione dello sciopero decide in merito alla fine e all’interruzione dello sciopero.

